

# **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 febbraio 2010, n. 6-38/Leg**

**(Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010, registro 1, foglio 5)**

**Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. "Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"**

(b.u. 9 marzo 2010, n. 10)

## **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

- visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;
- vista la deliberazione n. 49 del 22 gennaio 2010 con la quale la Giunta provinciale ha approvato la modifica al decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. "Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)",

**e m a n a**

il seguente regolamento:

### **Art. 1**

*Modificazione al decreto del Presidente della Provincia n. 24-104/Leg. del 2007*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. (Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

*Disposizioni per il coordinamento con la legge provinciale n. 3 del 2006 di riforma istituzionale*

1. Per le funzioni in materia di diritto allo studio che verranno trasferite secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 di riforma istituzionale, dalla data del medesimo trasferimento cessano di trovare applicazione le corrispondenti disposizioni di questo regolamento.

2. Dalla data richiamata al comma 1, i comuni e le comunità esercitano le funzioni trasferite nel rispetto delle relative disposizioni previste dalla legge provinciale n. 5 del 2006 e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006."

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LD

IL PRESIDENTE  
Lorenzo Dellai